



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 ottobre 2020
(OR. en)

11764/20
PV CONS 24
RELEX 748

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
12 ottobre 2020

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	3
	a) Elenco non legislativo	
	b) Elenco legislativo	

Attività non legislative

3.	Temi di attualità.....	4
4.	Dialogo Belgrado-Pristina	4
5.	Bielorussia	4
6.	Russia.....	5
7.	America latina e Caraibi	5
8.	Varie	5
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....		6-13

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 11565/20.

2. Approvazione dei punti "A" a) Elenco non legislativo

11566/20

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 11566/20, inclusi i documenti COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'allegato (pagg. 6-11).

Per i punti in appresso, i documenti vanno letti come segue:

Affari esteri

5. Decisione del Consiglio relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
Adozione
approvato dal Coreper, parte seconda, del 30.9.2020

10723/20
10719/20
+ COR 1 (ga)
CORLX

- b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

11567/20

Economia e finanza

1. **Regolamento relativo al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP RR)**
Accordo politico
approvato dal Coreper, parte seconda, del 16.9.2020



10340/1/20 REV 1
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
EF

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico che figura nell'addendum del documento 10340/1/20 REV 1 e ha convenuto di iscrivere nel processo verbale della sessione la dichiarazione della Commissione che figura nell'allegato (pagina 12).

2. Proposte della Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale

- a) Regolamento che istituisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere **1C** 10971/3/20 REV 3 JAI
- b) Regolamento che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) **1C** 10972/2/20 REV 2 JAI
- c) Regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF) **1C** 10973/4/20 REV 4 + REV 4 ADD 1 JAI

Orientamento generale

approvato dal Coreper, parte seconda, del 30.9.2020

Il Consiglio ha adottato orientamenti generali:

- sul regolamento che istituisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere;
- sul regolamento che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF);
- sul regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF).

Per quanto riguarda quest'ultimo regolamento (AMF), una dichiarazione dell'Austria e una dichiarazione comune di Svezia, Finlandia e Paesi Bassi figurano nell'allegato (pagina 13).

Attività non legislative

3. Temi di attualità
4. Dialogo Belgrado-Pristina
Scambio di opinioni
5. Bielorussia
Scambio di opinioni
Conclusioni
Approvazione

11660/20

6. Russia
Scambio di opinioni
7. America latina e Caraibi
Scambio di opinioni
8. Varie



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 11566/20

**Punto 23
dell'elenco dei
punti "A":**

Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nella 66^a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che destinataria della decisione del Consiglio dovrebbe essere la Commissione e che pertanto le modifiche di cui all'articolo 4 siano inadeguate."

**Punto 30
dell'elenco dei
punti "A":**

Regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente
Decisione di non opporsi all'adozione

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

La Germania presuppone che la versione in lingua tedesca dei considerando sarà modificata come indicato in appresso.

Al secondo considerando, le prime tre frasi sono modificate come segue: "Die Zahl der Menschen in der Union mit Tätowierungen oder Permanent Make-up, insbesondere unter der jungen Bevölkerung, steigt stetig an. Die für Tätowierungen oder Permanent Make-Up (im Folgenden zusammenfassend „Tätowieren“) eingesetzten Verfahren bedeuten zwangsläufig eine Verletzung der Hautbarriere, unabhängig davon, ob Nadeln verwendet oder eine andere Technik wie Mikroblading angewandt wird. Dies führt dazu, dass die Tätowierfarben oder sonstige zum Tätowieren verwendeten Gemische in den Körper aufgenommen werden." Inoltre, alla sesta frase del medesimo considerando, "so dass" è sostituito da "sodass". All'ultima frase del considerando 7, "angegangen" è sostituito da "adressiert". Al considerando 8, nella prima frase "Hautallergen" è sostituito da "hautsensibilisierend" e nell'ultima frase "bei Einatmen" è sostituito da "nach Exposition durch Inhalation".

Al considerando 9, la prima frase è così modificata: "Darüber hinaus wurden in dem Dossier nach Anhang XV eine Reihe von Kennzeichnungsvorschriften vorgeschlagen, von denen einige nach Stellungnahme des Forums für den Austausch von Informationen zur Durchsetzung der Agentur (im Folgenden „Forum“) im Verlauf der Ausarbeitung der Stellungnahme geändert wurden." Alla seconda frase del medesimo considerando e alla prima frase del considerando 29, il riferimento a "Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008" è sostituito da "Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008". All'ultima frase del considerando 9, i termini "an die Hand" sono soppressi.

Alla fine della terza frase del considerando 10, i termini "aufgeführt sind" sono sostituiti da "aufgeführt werden". Il considerando 13 è così modificato: "(13) Der RAC stimmte dem Vorschlag nicht zu, zwei in Tabelle 1 der ResAP (2008)¹ aufgeführte primäre aromatische Amine, nämlich 6-Amino-2-ethoxynaphthalin (CAS-Nr. 293733-21-8) und 2,4-Xylidin (EG-Nr. 202-440-0, CAS-Nr. 95-68-1), aus dem Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Beschränkung auszunehmen."

Al considerando 14, le prime due frasi sono così formulate: "Dagegen stimmte RAC dem Vorschlag der Dossiereinreicher zu, karzinogene und keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 auszuschließen, von denen eine solche Gefahr nur nach Exposition durch Inhalation ausgeht. Der RAC war der Auffassung, dass Stoffe, von denen eine solche Gefahr nur aufgrund von Wirkungen nach Exposition durch Inhalation ausgeht, bei intradermaler Exposition gegenüber zu Tätowierungszwecken verwendeten Gemischen nicht relevant seien."

Al considerando 15, l'ultima frase è così modificata: "Des Weiteren nahm der RAC zur Kenntnis, dass Interessenträger bei der öffentlichen Konsultation darauf hingewiesen hatten, dass nur zwei dieser Farbstoffe, nämlich die auf Phthalocyanin basierenden Farbstoffe Pigment Blue 15:3 und Pigment Green 7, für das Tätowieren wesentlich seien, da für sie keine sicheren und technisch angemessenen Alternativen verfügbar seien."

Le prime due frasi del considerando 18 vanno lette come segue: "Am 15. März 2019 nahm der von der Agentur eingerichtete Ausschuss für sozioökonomische Analyse (im Folgenden „SEAC“) eine Stellungnahme an, in der er die vorgeschlagene Beschränkung mit den vom RAC und dem SEAC vorgeschlagenen Änderungen als die hinsichtlich des sozioökonomischen Nutzens und der sozioökonomischen Kosten zweckmäßigste unionsweite Maßnahme zur Adressierung der erkannten Risiken bewertete. Der SEAC gelangte auf der Grundlage der besten verfügbaren Informationen zu dieser Schlussfolgerung und ging davon aus, dass der durch die vermiedenen schädlichen Auswirkungen auf die Haut und übrigen gesundheitlichen Auswirkungen erzielte erhebliche gesellschaftliche Nutzen die zur Einhaltung der Beschränkung erforderlichen Kosten für die Industrie wahrscheinlich überwögen."

All'ultima frase del considerando 21, i termini "es sei nicht zu erwarten" sono sostituiti da "da es nicht zu erwarten sei". Al considerando 23, "Buchstabe h" è sostituito da "Buchstabe (h)".

Al considerando 27 il termine "Einatmen" è sostituito da "Inhalation" e i termini "beim Einatmen" da "bei Exposition durch Inhalation". La prima frase del considerando 30 è così modificata: "Für Stoffe, die infolge einer künftigen Änderung von Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 unter die Beschränkung fallen, sollte die Beschränkung ab dem Geltungsbeginn der Einstufung in Teil 3 des Anhangs VI der genannten Verordnung gelten.", e la terza frase è modificata come segue: "Dieser Zeitraum von 18 Monaten gibt den Formulierern ausreichend Zeit, um sicherere Alternativen zu finden;".

Alla prima frase del considerando 31 il termine "Einstufung" è sostituito da "Listung" e al considerando 32 il termine "Allerdings" è sostituito da "Nichtsdestotrotz".

La Germania parte altresì dal presupposto che saranno apportate le seguenti modifiche agli articoli. Nella prima colonna, "Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008" è sostituito da "Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008", "bei Einatmen" è sostituito in ciascun caso da "nach Exposition durch Inhalation", "Hautallergen" da "hautsensibilisierender Stoff" e "in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführte Stoffe" da "Stoffe, die in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführt sind". All'ultima frase, le lettere "a" e "d" sono scritte tra parentesi (i.e. "(a) bis (d)"). L'elenco che figura al punto 1 è così modificato: "

- a) a) im Fall eines in Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogen der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als keimzellmutagen der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuften Stoffes, wenn die Konzentration des Stoffes im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;

- b) Im Fall eines in Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxisch der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuften Stoffes, wenn die Konzentration des Stoffes im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
- c) Im Fall eines in Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B eingestuften Stoffes, wenn die Konzentration des Stoffes im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
- d) Im Fall eines in Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautätzend der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als hautreizend der Kategorie 2, als schwer augenschädigend der Kategorie 1 oder als augenreizend der Kategorie 2 eingestuften Stoffes, wenn die Konzentration des Stoffes im Gemisch
 - i) mindestens 0,1 Gewichtsprozent bei einer Verwendung ausschließlich als pH-Regulator beträgt;
 - ii) in allen anderen Fällen mindestens 0,01 Gewichtsprozent beträgt;
- e) Im Fall eines in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009(*) aufgeführten Stoffes, wenn die Konzentration des Stoffes im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
- f) Im Fall eines in Spalte g (Art des Mittels, Körperteile) der Tabelle in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführten Stoffes mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:
 - i) „abzuspülende Mittel“,
 - ii) „Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhäute aufgetragen werden“,
 - iii) „Nicht in Augenmitteln verwenden“, wenn die Konzentration des Stoffes im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
- g) Im Fall eines Stoffes, für den in Spalte h (Höchstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zubereitung) oder in Spalte i (Sonstige) der Tabelle in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;
- h) Im Fall eines in der Anlage [XX] dieses Anhangs aufgeführten Stoffes, wenn der Stoff im Gemisch in einer Konzentration vorhanden ist, die dem in der genannten Anlage festgelegten Grenzwert für diesen Stoff entspricht oder diesen überschreitet."

Al punto 3, "Buchstaben a bis g" è sostituito da "Buchstabe (a) bis (g)". Al punto 5, "Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008" è sostituito da "Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008" e le lettere nell'elenco sono scritte tra parentesi (ad es. "Buchstabe (a), (b), (c) oder (d)"). Anche le lettere al punto 6 sono scritte tra parentesi, (ad es. "Buchstabe (e), (f) oder (g)"). Al punto 7, lettera b), "Bezugsnummer" è sostituito da "Referenznummer", e alla lettera d) le lettere sono scritte tra parentesi (i.e. "Buchstabe (d) Ziffer i)"). Al terzultimo comma, "Anderes" è scritto con la lettera maiuscola. Il penultimo comma è così modificato: "Falls dies aufgrund der Größe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1, außer Buchstabe (a), genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen." Infine, nella tabella delle sostanze figurante nell'appendice, alla riga 9 "Cobalt" è sostituito da "Kobalt" e il testo alla riga 15 è sostituito dal testo "Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die in Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene oder keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind".

Punto 34
dell'elenco dei
punti "A":

Regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici
Decisione di non opporsi all'adozione

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania presuppone che la versione in lingua tedesca dei considerando sarà modificata come indicato in appresso.

Ai considerando 1 e 3, "in Anhang XVII" è sostituito ogni volta da "des Anhangs XVII".

Al considerando 3, il termine "Pentachlorophenol" è sostituito da "Pentachlorphenol". Nella nota a piè di pagina 6, "von Anhang XVII" è sostituito da "zu Anhang XVII".

Il considerando 8 è formulato come segue: "Die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates legt Vorschriften für das Inverkehrbringen, die Bereitstellung auf dem Markt oder die Inbetriebnahme von Medizinprodukten für den menschlichen Gebrauch, von Zubehör für solche Produkte und von bestimmten Produktgruppen ohne medizinische Zweckbestimmung fest. Da die Verordnung (EU) 2017/745 Bestimmungen über CMR-Stoffe enthält und um eine Doppelregulierung zu vermeiden, sollten Produkte, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 fallen, von den Beschränkungen gemäß den Einträgen 28-30 des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ausgenommen werden."

Al considerando 9, "in Anhang XVII" è sostituito da "aus Anhang XVII".

Al considerando 10, nell'ultima frase, i termini "Das Datum der Antragstellung" sono sostituiti da "Der Zeitpunkt der Anwendung". Al considerando 12, il termine "Nummerierung" è sostituito da "Nummerierungen". Al considerando 13, la seconda frase è formulata come segue: "Mehrere der aufgeführten Prüfmethode sind veraltet und wurden durch das Europäische Komitee für Normung durch modernere Prüfmethode ersetzt."

La Germania parte altresì dal presupposto che saranno apportate le seguenti modifiche agli articoli. Nella modifica riportata al punto b), lettera a), la virgola prima di "Mit" è soppressa. Nell'intero testo, il termine "Krebserzeugend" è sostituito da "Krebserzeugende Stoffe", il termine "Keimzellenmutagene" da "Erbgutverändernde Stoffe" e il termine "Fortpflanzungsgefährdend" da "Fortpflanzungsgefährdende Stoffe". La denominazione della sostanza "Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin" è sostituita da "Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn". I termini "Chemische Prüfungen – Bestimmung" sono sostituiti ogni volta da "Chemische Prüfungen zur Bestimmung". Alla voce EN ISO 14362-1:2017 il termine "Faser" diventa "Fasern". Alla voce EN ISO 14362-3:2017 il termine "gewisser" è sostituito da "bestimmter".

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 11567/20

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP RR)**
Accordo politico

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione prende atto del fatto che l'accordo politico riguardante la proposta della Commissione relativa a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali 2016/0365 (COD) ha incluso disposizioni in merito ai requisiti di libero accesso di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR). Tali disposizioni non erano incluse nella proposta iniziale della Commissione.

Secondo la Commissione, tali disposizioni non sono pienamente in linea con l'assetto istituzionale dell'UE, in particolare con il diritto di iniziativa della Commissione, e non possono costituire un precedente per i futuri negoziati.

Poiché le modifiche del MiFIR in questione non comportano una variazione sostanziale della politica, limitandosi piuttosto a un breve rinvio delle disposizioni del MiFIR in materia di accesso, la Commissione non ne ostacolerà ora l'adozione. Questo non pregiudica alcuna politica che la Commissione potrebbe proporre al riguardo in futuro."

Proposte della Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale

a) **Regolamento che istituisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere**

b) **Regolamento che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF)**

c) **Regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF)**

Orientamento generale

Punto 2 dell'elenco dei punti "A":

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"Per affrontare meglio la dimensione esterna della gestione della migrazione, l'Austria si sarebbe compiaciuta se il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF) avesse stabilito chiaramente che le misure relative alla dimensione esterna possono essere finanziate attraverso lo strumento tematico come pure attraverso programmi nazionali. Una formulazione chiara per quanto riguarda la dimensione esterna faciliterebbe il lavoro degli Stati membri nell'attuazione di misure specifiche nei paesi terzi interessati.

Inoltre, come affermato durante il processo negoziale, l'Austria nutre preoccupazioni in merito al metodo di calcolo per l'assegnazione iniziale dei fondi stabilito all'allegato I, punto 5, in cui sono presi in considerazione solo i dati statistici relativi ai tre anni civili precedenti. L'Austria avrebbe accolto con favore l'inserimento nel regolamento di una disposizione che garantisca una compensazione degli oneri finanziari sostenuti dagli Stati membri più colpiti durante la crisi migratoria del 2015-2016.

AT esprime pertanto voto contrario alla proposta."

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA, DELLA FINLANDIA E DEI PAESI BASSI

"La Svezia, la Finlandia e i Paesi Bassi accolgono con favore l'ambizione della presidenza tedesca di portare avanti i negoziati sui fondi per gli affari interni al fine di rispettare il calendario in vista del prossimo periodo di bilancio 2021-2027.

Ci rammarichiamo tuttavia del fatto che le disposizioni del CEAS contemplate nell'orientamento generale non siano state negoziate dopo l'adozione del patto sull'asilo e la migrazione da parte della Commissione. Sono necessarie ulteriori discussioni, in particolare alla luce delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri per quanto riguarda la disposizione in materia di reinsediamento che non tiene conto delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione. L'attuale formulazione rende molto difficile, all'atto pratico, stabilire se una persona reinsediata appartiene alla categoria dei *gruppi vulnerabili*.

Pur votando a favore dell'orientamento generale in uno spirito costruttivo, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi desiderano sottolineare l'importanza di modificare la disposizione in materia di reinsediamento durante i negoziati interistituzionali al fine di incoraggiare gli Stati membri che dimostrano solidarietà e si impegnano nel reinsediamento delle persone appartenenti ai gruppi più vulnerabili e ridurre gli oneri amministrativi che essi devono sostenere."